



Gruppo Assicurativo Allianz 

Offerta al pubblico di  
LIFE INCOME 360  
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked  
(Codice Prodotto UL14UI)

- Scheda Sintetica
  - Informazioni Generali
  - Informazioni Specifiche
- Condizioni di Assicurazione
  - Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza



**Gruppo Assicurativo Allianz** 

Offerta al pubblico di  
LIFE INCOME 360  
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked  
(Codice Prodotto UL14UI)

- Scheda Sintetica
  - Informazioni Generali
  - Informazioni Specifiche

**SCHEMA SINTETICA – LIFE INCOME 360**  
**INFORMAZIONI GENERALI**

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO			
IMPRESA DI ASSICURAZIONE	CreditRas Vita S.p.A., nazionalità italiana, appartenente al Gruppo Allianz S.p.A.	CONTRATTO	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato LIFE INCOME 360
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	Il Contratto prevede l'investimento in quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360.		
PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Il Contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 50.000,00 euro.</p> <p>Il Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, alla data di decorrenza, non abbia un'età inferiore a 30 anni (età anagrafica) né superiore a 90 anni (età assicurativa).</p> <p>La Proposta di investimento finanziario relativa al presente Contratto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LIFE INCOME 360 - CREDITRAS INCOME 360</li> </ul> <p>La Proposta di investimento è illustrata nella relativa Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche.</p>		
FINALITÀ	<p>Il prodotto consente di investire il premio unico in quote del fondo interno collegato, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto. A fronte del premio versato l'Investitore-Contraente acquisisce pertanto un corrispondente numero di quote del fondo interno.</p> <p>In caso di vita dell'Assicurato, il Contratto prevede la corresponsione di importi periodici – prestazioni periodiche ricorrenti - a cadenza semestrale e commisurati ai proventi che il fondo interno CREDITRAS INCOME 360 si propone di ottenere nel tempo.</p> <p>Dal valore delle quote del fondo interno dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative del Contratto. Infatti, oltre all'investimento finanziario il prodotto offre, come copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato, una tutela economica che consiste in una maggiorazione delle quote acquisite dal Contratto in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il controvalore in euro del capitale espresso in quote così maggiorato viene liquidato ai beneficiari designati in un'unica soluzione.</p>		
OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.		
DURATA	La durata del presente Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato, a meno che non si verifichi l'esaurimento delle quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360 assegnate al Contratto e, in tal caso, l'esaurimento delle quote determina l'estinzione del Contratto stesso.		

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI											
CASO MORTE	<p>Con il presente Contratto la Società si impegna a corrispondere ai beneficiari designati, al decesso dell'Assicurato, un importo pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo interno, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta di decesso corredata da certificato di morte dell'Assicurato, in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>Tale capitale espresso in quote viene costituito a fronte del premio corrisposto nel corso del Contratto che viene convertito in quote del fondo interni dall'Investitore-Contraente.</p> <p>L'importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso</th> <th>Misura percentuale di maggiorazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 30 a 39 anni</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>da 40 a 54 anni</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td>da 55 a 64 anni</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>da 65 e oltre</td> <td>0,2%</td> </tr> </tbody> </table>	Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura percentuale di maggiorazione	da 30 a 39 anni	10,0%	da 40 a 54 anni	4,0%	da 55 a 64 anni	2,0%	da 65 e oltre	0,2%
	Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura percentuale di maggiorazione									
	da 30 a 39 anni	10,0%									
	da 40 a 54 anni	4,0%									
	da 55 a 64 anni	2,0%									
da 65 e oltre	0,2%										
La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.											
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Non previsti.										
ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.										
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE											
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	<p>La sottoscrizione del Contratto deve essere effettuata tramite la rete dell'intermediario incaricato della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta e versamento del premio dovuto.</p> <p>Qualora la sottoscrizione della Proposta avvenga in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente. Entro detto termine il Contraente ha la facoltà di comunicare per iscritto alla Società il proprio recesso, senza spese, oneri e corrispettivi.</p> <p>Il Contratto si conclude il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio pattuito, a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa.</p> <p>Le coperture assicurative previste decorrono dalla data di conclusione del Contratto.</p> <p><b>Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'Offerta per le Informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.</b></p>										
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI	Non possibili.										
RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)	Non previsto, essendo il Contratto a vita intera.										

<p>RIMBORSO DEL CAPITALE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PERIODICHE RICORRENTI (CASO VITA)</p>	<p>Nel corso della durata contrattuale, e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contratto prevede la corresponsione di importi periodici – prestazioni periodiche ricorrenti - a cadenza semestrale e commisurati ai proventi che il fondo interno CREDITRAS INCOME 360 si propone di ottenere nel tempo.</p> <p>L'ammontare di ciascuna prestazione periodica ricorrente varia in funzione del premio unico versato nella misura, su base annua, del 3,6% di quest'ultimo (corrispondente, su base semestrale, all'1,8% del premio unico versato).</p> <p>Le prestazioni periodiche ricorrenti verranno erogate in misura pari all'importo fisso previsto, tramite riduzione del numero di quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360 assegnate al Contratto, anche in caso di una performance semestrale dell'investimento inferiore alla percentuale sopra indicata. Il numero di quote da prelevare dal Contratto si determina semestralmente dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato ad ogni ricorrenza semestrale del Contratto. A seguito di tale operazione, pertanto, come anche per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote, il controvalore del capitale attribuito al Contratto potrà risultare inferiore all'importo del premio unico versato.</p> <p>Le prestazioni periodiche ricorrenti saranno erogate fino a che sul Contratto residuino quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360.</p> <p>L'esaurimento delle quote assegnate al Contratto determina l'estinzione del Contratto stesso.</p> <p>L'importo corrispondente alla prestazione periodica ricorrente non viene liquidato nel caso in cui la Società riceva una richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso entro la settimana che precede la data di ricorrenza.</p> <p>Qualora, invece, la richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso pervenga nel corso della settimana in cui ricorre la data di liquidazione della prestazione periodica ricorrente, l'importo verrà liquidato al Beneficiario designato.</p> <p>L'operazione di liquidazione per riscatto totale o decesso verrà eseguita a far data dalla settimana successiva a quella della ricorrenza, liquidando un importo pari al controvalore del capitale espresso in quote del fondo interno, queste ultime decurtate delle quote corrispondenti all'importo periodico liquidato in precedenza, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella della ricorrenza. La richiesta di liquidazione deve pervenire alla Società comprensiva di tutta la documentazione necessaria.</p> <p><b>Per ulteriori dettagli circa le modalità di distribuzione dei proventi si rimanda alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'Offerta.</b></p>
<p>RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO)</p>	<p>Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il Contratto, purché sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e l'Assicurato sia in vita.</p> <p>Il valore di riscatto è pari al numero di quote attribuite al Contratto alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall'avente diritto completa della documentazione dovuta, salvo quanto previsto al par. 13 "Corresponsione di importi periodici nel corso della durata contrattuale" della Sez. B.2 della Parte I del Prospetto d'Offerta.</p> <p>L'importo di riscatto viene corrisposto al netto di un'eventuale penale di riscatto determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento del premio unico corrisposto alla data di richiesta di riscatto stesso, così come indicato al par. 19.1.3 "Costi di rimborso del capitale prima della scadenza" della Sez. C) della Parte I del Prospetto d'Offerta.</p>

RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO)	<p>L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità della liquidazione totale, fatto salvo l'ulteriore addebito di un costo fisso. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.</p> <p>Indipendentemente dalla tipologia della richiesta, la Società corrisponde all'Investitore-Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>In caso di riscatto nei primi anni di durata del Contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.</p> <p>In considerazione, quindi, sia dei costi previsti dal Contratto che dei rischi finanziari connessi all'investimento, riconducibili alle possibili variazioni negative del valore unitario delle quote, non può escludersi l'eventualità che la prestazione risulti inferiore al capitale investito.</p> <p><b>Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rimanda alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'Offerta.</b></p>
REVOCA DELLA PROPOSTA	<p>L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la conclusione del Contratto, ai sensi del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, mediante apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione ovvero lettera inviata alla Società.</p> <p>In caso di revoca la Società restituisce all'Investitore-Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun importo.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>L'Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, mediante modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione ovvero lettera inviata alla Società.</p> <p>In caso di recesso la Società rimborsa all'Investitore-Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, un importo pari al premio unico versato, maggiorato o diminuito della eventuale differenza tra il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo interno, calcolato in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza.</p> <p>L'importo complessivo così determinato viene liquidato al netto delle imposte e delle spese sostenute per l'emissione del Contratto, pari a Euro 50.</p>
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	<p>Il Prospetto d'Offerta, le quotazioni aggiornate del fondo interno, nonché il Regolamento del fondo interno che compone la Proposta di investimento, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <a href="http://www.creditrasvita.it">www.creditrasvita.it</a> a partire dalla prima data utile di pubblicazione.</p> <p>La Società è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	<p>Al presente Contratto stipulato con CreditRas Vita S.p.A. si applica la legge italiana.</p>

REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
RECLAMI	<p>Eventuali reclami riguardanti il contratto o servizio assicurativo possono essere inoltrati per iscritto a:  CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti  Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  Recapito Telefonico: 02.72161  Fax.: 02.72162735  Indirizzo e.mail: reclami@creditrasvita.it.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato e della copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per questioni attinenti al Contratto (anche per il caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo), all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42.133.206, tutela.consumatore@pec.ivass.it.</li> <li>- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201;</li> <li>- per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.</li> </ul> <p>Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediazione</li> <li>- negoziazione assistita</li> </ul> <p>Si informa che presso la Consob è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).</p> <p><b>Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'Offerta.</b></p>
<p><b>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'Offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.</b></p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 31/03/2017.</p> <p>Data di validità della parte "Informazioni Generali": 03/04/2017.</p> <p>La pubblicazione del Prospetto d'Offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</p>	

**SCHEMA SINTETICA – LIFE INCOME 360  
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della proposta d'investimento finanziario nel fondo interno CREDITRAS INCOME 360.

**INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

NOME	LIFE INCOME 360 - CREDITRAS INCOME 360
GESTORE	Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta la gestione del fondo interno è affidata ad Allianz S.p.A. e da questa delegata a Pioneer Investment Management SGRpA
ALTRE INFORMAZIONI	<p>Codice della proposta d'investimento: UL14UI1</p> <p>Finalità: investire il capitale sull'orizzonte temporale di riferimento, perseguendo le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e azionaria.</p> <p>La presente proposta ha come riferimento il versamento di un premio unico pari ad euro 50.000,00 investito nel fondo interno <b>CREDITRAS INCOME 360</b>.</p> <p>Il fondo interno è denominato in euro.</p> <p>Data di istituzione del fondo interno: 02/04/2014</p> <p>Il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.</p>

**STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

TIPOLOGIA DI GESTIONE	<p><b>Tipologia di gestione: flessibile</b></p> <p><b>Obiettivo della gestione:</b> Il fondo prevede uno stile di gestione di tipo flessibile al fine di conseguire un risultato in linea con le finalità dell'investimento.</p> <p>La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario ed azionario, in un portafoglio diversificato caratterizzato da un costante controllo della volatilità e del rischio.</p> <p>Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno.</p> <p>La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 4,59%.</p>
ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO	15 anni.
PROFILO DI RISCHIO	<p><b>Grado di rischio della proposta d'investimento: medio-alto.</b></p> <p>Questo grado di rischio indica che i rendimenti del fondo possono presentare variazioni rilevanti sia di segno negativo che positivo.</p>
POLITICA D'INVESTIMENTO	<p><b>Categoria: flessibile.</b></p> <p><b>Principali tipologie di strumenti finanziari:</b> il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. E' possibile un investimento al massimo contenuto in OICR non armonizzati. L'investimento in liquidità ha carattere residuale. E' possibile investire in misura al più contenuta in titoli azionari quotati e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa per tempo vigente, anche non quotati, emessi da enti sovranazionali e di vigilanza, agenzie governative, banche centrali (ivi inclusa la Banca d'Italia).</p>



	Le scelte d'investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
POLITICA D'INVESTIMENTO	<p><b>Valuta di denominazione:</b> gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina Inglese e altre valute internazionali.</p> <p><b>Aree geografiche e mercati di riferimento:</b> principalmente Europa, Nord America, Pacifico e Mercati Emergenti.</p> <p><b>Categorie di emittenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la parte azionaria: società ad elevata capitalizzazione le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.</li> <li>- per la parte obbligazionaria: emittenti societari, emittenti governativi e organismi sovranazionali.</li> </ul> <p>Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del fondo.</p> <p>E' ammessa la possibilità di investire in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit.</p>
GARANZIE	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Si rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d'Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

#### COSTI

TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio unico versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito			
			MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua)
	<b>VOCI DI COSTO</b>			
	A	Costi di caricamento	1,50%	0,10%
	B	Commissioni di gestione		1,70%
	C	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%
	D	Alti costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
	E	Altri costi successivi al versamento		0,00%
	F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	0,00%	0,00%
	G	Costi delle coperture assicurative	0,00%	0,05%
	H	Spese di emissione	0,00%	0,00%
	<b>COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>			
	I	Premio versato	100,00%	
$L=I-(G+H)$	Capitale Nominale	100,00%		
$M=L-(A+C+D-F)$	Capitale Investito	98,50%		

	<p><b>Avvertenza:</b> La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>	
DESCRIZIONE DEI COSTI	<p>Costi a carico dell'Investitore-Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi di caricamento: il premio unico versato dall'Investitore-Contraente viene diminuito del caricamento applicato dalla Società che varia in funzione del premio stesso, secondo quanto di seguito stabilito:</li> </ul>	
	<b>Premio unico versato</b>	<b>Caricamento</b>
	Da Euro 50.0000 e fino a Euro 149.999,99	1,50%
	Da Euro 150.000 e fino a Euro 499.999,99	1,00%
	Da Euro 500.000 e fino a Euro 999.999,99	0,50%
	Da Euro 1.000.000 e oltre	0%
	<p>Costi eventuali a carico dell'Investitore-Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal Contratto;</li> <li>- costi di riscatto: il Contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto:</li> </ul>	
	<b>Anni interamente trascorsi</b>	<b>Penali di riscatto</b>
	Meno di 1 anno	3,80%
	1 anni	3,00%
2 anni	2,20%	
3 anni	1,30%	
4 anni	0,50%	
5 anni in poi	nessuna	
<p>In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate, un costo fisso pari a 20,00 euro.</p>		
	<p>Costi addebitati al fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissione di gestione: 1,75% su base annua (comprensiva del costo per la copertura caso morte pari a 0,05%);</li> <li>- commissione degli OICR sottostanti; tuttavia per alcuni degli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità che prevede una retrocessione al fondo di parte delle commissioni di gestione degli stessi.</li> </ul>	
<p>Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'Offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.</p>		


DATI PERIODICI										
RENDIMENTO STORICO	<p style="text-align: center;">Rendimento annuo del Fondo</p> <table border="1"> <caption>Rendimento annuo del Fondo</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento annuo Fondo (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>~2,45%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>~1,35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri</b></p> <p>I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore-Contraente né gli eventuali costi di rimborso.</p>	Anno	Rendimento annuo Fondo (%)	2015	~2,45%	2016	~1,35%			
Anno	Rendimento annuo Fondo (%)									
2015	~2,45%									
2016	~1,35%									
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio</th> </tr> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>2,53%</td> <td>2,52%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si precisa che è disponibile solamente il dato riferito agli ultimi due anni poiché il fondo interno è stato costituito nel mese di aprile 2014.</p>	Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio			2014	2015	2016	-	2,53%	2,52%
Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio										
2014	2015	2016								
-	2,53%	2,52%								
RETROCESSIONE AI DISTRIBUTORI	<p>La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale atteso, è pari a: 48,44%.</p>									
<p><b>Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.</b></p>										
INFORMAZIONI ULTERIORI										
VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	<p>Il valore unitario della quota viene determinato giornalmente e pubblicato con la stessa frequenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società all'indirizzo <a href="http://www.creditrasvita.it">www.creditrasvita.it</a></p>									
<p><b>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.</b></p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 31 marzo 2017.  Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 03 aprile 2017.</p> <p><b>La proposta d'investimento "LIFE INCOME 360 - CREDITRAS INCOME 360" è offerta dal 02/04/2014.</b></p>										

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa di assicurazione CreditRas Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

I rappresentanti legali

Direttore Generale  
Mauro Re



Dirigente Responsabile  
Maurizio Binetti



codice modello: UCB181SS  
edizione: 04/2017



**CreditRas Vita S.p.A.** - Sede legale Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. +39 02 7216.4259  
Fax +39 02 7216.4032 - [creditrsvita@pec.allianz.it](mailto:creditrsvita@pec.allianz.it) - [www.creditrsvita.it](http://www.creditrsvita.it) - Capitale  
sociale versato e sottoscritto € 112.200.000,00 - CF e iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano n. 11432610159 - P. IVA 1931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata  
all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/5/1996 - Società  
rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A..



Gruppo Assicurativo Allianz 

Offerta al pubblico di  
LIFE INCOME 360  
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked  
(Codice Prodotto UL14UI)

- Condizioni di Assicurazione
  - Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LIFE INCOME 360

### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Polizza quale lettera di conferma e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

### ART.1 – PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

In base al presente Contratto la Società corrisponde:

#### IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contratto prevede la corresponsione di importi periodici – prestazioni periodiche ricorrenti - a cadenza semestrale e commisurati ai proventi che il fondo interno CREDITRAS INCOME 360 si propone di ottenere nel tempo.

La sottoscrizione del Contratto comporta automaticamente l'adesione al piano di prestazioni periodiche ricorrenti e l'Investitore-Contraente non potrà richiederne l'interruzione in corso di Contratto.

L'ammontare di ciascuna prestazione periodica ricorrente varia in funzione del premio unico versato nella misura, su base annua, del 3,6% di quest'ultimo (corrispondente, su base semestrale, all'1,8% del premio unico versato).

Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di importo fisso delle prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza semestrale al variare dell'ammontare del premio unico versato:

Premio unico versato	Prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza semestrale
Euro 50.000	Euro 900
Euro 100.000	Euro 1.800
Euro 150.000	Euro 2.700
Euro 200.000	Euro 3.600
Euro 250.000	Euro 4.500
...	...

L'Investitore-Contraente non può modificare né la data di inizio erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti (che è fissa e coincide con la prima ricorrenza semestrale della data di decorrenza del Contratto), né la frequenza di erogazione (che è semestrale), né l'importo (che è fisso e pari semestralmente all'1,8% del premio unico versato).

Le prestazioni periodiche ricorrenti verranno erogate in misura pari all'importo fisso previsto, tramite riduzione del numero di quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360 assegnate al Contratto, anche in caso di una performance semestrale dell'investimento inferiore alla percentuale sopra indicata. Il numero di quote da prelevare dal contratto si determina semestralmente dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato il giorno lavorativo coincidente con ogni ricorrenza semestrale del contratto. Nel caso in cui la ricorrenza semestrale coincida con un giorno festivo, la Società considera il valore unitario delle quote risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo. A seguito di tale operazione, pertanto, come anche per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote, il controvalore del capitale attribuito al Contratto potrà risultare inferiore all'importo del premio unico versato.

Le prestazioni periodiche ricorrenti saranno erogate fino a che sul Contratto residuino quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360.

L'esaurimento delle quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360 assegnate al Contratto si potrà verificare:

- ad una ricorrenza semestrale di Contratto. In tal caso l'ultima prestazione periodica ricorrente sarà di ammontare variabile, inferiore all'importo fisso delle precedenti prestazioni ricorrenti, pari al controvalore delle quote residue assegnate al Contratto al netto dell'imposta sul rendimento e dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto;
- in una data intermedia tra due ricorrenze semestrali del Contratto, ovvero il giorno di valorizzazione delle quote in cui si verifica che il controvalore delle quote assegnate al Contratto, al netto dell'imposta sul rendimento, sia pari o inferiore all'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto.

L'esaurimento delle quote assegnate al Contratto determina l'estinzione del Contratto stesso.

L'importo corrispondente alla prestazione periodica ricorrente non viene liquidato nel caso in cui la Società riceva una richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso entro la settimana che precede la data di ricorrenza semestrale. Qualora, invece, la richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso pervenga nel corso della settimana in cui ricorre la data della ricorrenza semestrale, l'importo corrispondente alla prestazione periodica ricorrente verrà liquidato al Beneficiario designato.

L'operazione di liquidazione per riscatto totale o decesso verrà eseguita a far data dalla settimana successiva a quella della ricorrenza, liquidando un importo pari al controvalore del capitale espresso in quote del fondo interno, queste ultime decurtate delle quote corrispondenti all'importo periodico liquidato in precedenza, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella della ricorrenza. La richiesta di liquidazione deve pervenire alla Società comprensiva di tutta la documentazione necessaria.

#### **IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo interno, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta di decesso corredata dal certificato di morte dell'Assicurato, in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.

L'importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

<b>Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso</b>	<b>Misura percentuale di maggiorazione</b>
da 30 a 39 anni	10,0%
da 40 a 54 anni	4,0%
da 55 a 64 anni	2,0%
da 65 e oltre	0,2%

L'importo viene liquidato in un'unica soluzione al netto dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto.

#### **ART.2 – PREMIO UNICO**

Le prestazioni di cui al precedente Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti previo versamento alla Società, da parte dell'Investitore-Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un'unica soluzione.

L'importo del premio non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

Il premio unico viene corrisposto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo indicato in Proposta e intrattenuto presso il soggetto distributore.

A seguito della sottoscrizione della Proposta e del versamento del premio unico, la Società invia all'Investitore-Contraente il documento di Polizza, quale lettera di conferma.

Il suddetto documento contiene le principali informazioni relative al Contratto, così come indicato al successivo Art. 9 "COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO".

#### **ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si considera concluso il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto non abbia un'età inferiore a 30 anni (età anagrafica) e superiore a 90 anni (età assicurativa).

L'efficacia del Contratto è subordinata all'espletamento da parte della Società dell'adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Ove, a rapporto assicurativo già in essere, non fosse possibile effettuare le ulteriori verifiche che si rendessero eventualmente necessarie ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, previo espletamento delle procedure di sollecito dell'adeguata verifica e di restituzione dei fondi di cui alla Circ. del MEF prot. DT57889 del 30/07/2013.

Qualora la sottoscrizione della Proposta avvenga in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti



dalla data di sottoscrizione da parte dell'Investitore-Contraente. Entro detto termine l'Investitore-Contraente ha la facoltà di comunicare per iscritto alla Società il proprio recesso, senza spese, oneri e corrispettivi.

La sospensiva non riguarda le operazioni successive alla sottoscrizione.

#### **ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO**

L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione, ovvero con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'Investitore-Contraente l'eventuale somma corrisposta.

Dopo la conclusione del Contratto, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione ovvero con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Investitore-Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio unico da questi corrisposto, maggiorato o diminuito dell'eventuale differenza fra il controvalore della Polizza calcolato in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del Contratto, al netto delle imposte stabilite per legge.

La Società trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-Contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - un importo fisso pari a 50,00 euro, unitamente alle imposte dovute per legge.

#### **ART.5 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO**

Le prestazioni di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti dalla data di conclusione del Contratto, stabilita il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito, a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa.

Tale data viene indicata sulla lettera di conferma (Polizza) quale data di decorrenza.

In relazione al piano di prestazioni periodiche ricorrenti, si precisa che la sua attivazione è contestuale alla data di conclusione del Contratto mentre la data di inizio erogazione della prestazione periodica ricorrente è fissa e coincidente con la prima ricorrenza semestrale della data di decorrenza. L'erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti successive alla prima avverrà ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

Nel caso in cui la ricorrenza semestrale cadesse in un giorno di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

#### **ART.6 - DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente - e dell'Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione in caso di decesso.

#### **ART.7 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO**

La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto.
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
  - dolo dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.

#### **ART.8 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE**

Alla data di decorrenza del Contratto fissata a norma dell'Art.5 "ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO", la Società determina il capitale espresso in quote del fondo interno nel modo di seguito illustrato:

- a) il premio unico versato dall'Investitore-Contraente viene diminuito dell'eventuale caricamento applicato dalla Società che varia in funzione del premio stesso, secondo quanto di seguito stabilito:

Premio unico versato	Caricamento
Da Euro 50.0000 e fino a Euro 149.999,99	1,50%
Da Euro 150.000 e fino a Euro 499.999,99	1,00%
Da Euro 500.000 e fino a Euro 999.999,99	0,50%
Da Euro 1.000.000 e oltre	0%

- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il corrispondente valore unitario delle quote, rilevato alla data di decorrenza del Contratto, ottenendo così il capitale espresso in quote del fondo interno.

Il numero delle quote assegnate al Contratto è ridotto semestralmente per consentire l'erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti descritte all'art. 1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO". Il numero di quote da prelevare dal Contratto si determina dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato il giorno lavorativo coincidente con la ricorrenza semestrale della data di decorrenza del Contratto.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

#### **ART.9 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO**

A conferma della conclusione del Contratto e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del fondo interno, la Società invia all'Investitore-Contraente, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - data di decorrenza del Contratto - la Polizza, quale lettera di conferma, che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza assegnato
- la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta
- la data di decorrenza del Contratto
- il premio unico versato
- la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza)
- il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto
- il valore unitario delle quote alla medesima data
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

Inoltre, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Società si impegna ad inviare all'Investitore-Contraente l'estratto conto annuale contenente, tra le altre, le seguenti informazioni minimali:

- indicazione del premio versato, del numero di quote e del relativo controvalore al 31 dicembre dell'anno precedente;
- indicazione degli importi periodici semestrali - prestazioni periodiche ricorrenti - liquidati nel corso dell'anno solare precedente;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito dell'eventuale riscatto parziale nell'anno di riferimento;

- indicazione del numero di quote e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Unitamente all'estratto conto annuale, la Società invierà all'Investitore-Contraente l'aggiornamento dei dati riportati nella Parte II del Prospetto d'offerta, ed in particolare l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi effettivi del fondo interno collegato al prodotto.

Inoltre, nel sito internet di CreditRas Vita S.p.A. è attiva all'indirizzo [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it) un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa. Per accedere occorre selezionare l'apposito link presente nella home page del sito internet della Società e, una volta completata la registrazione, l'Investitore-Contraente potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata l'Investitore-Contraente potrà consultare le proprie coperture attive e la relativa documentazione contrattuale.

#### **ART.10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE**

Il valore unitario delle quote del fondo interno viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it). La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno.

Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote, risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

#### **ART.11 – RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO**

##### **RISCATTO TOTALE**

A condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e che l'Assicurato sia in vita, l'Investitore-Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di un importo, denominato valore di riscatto totale, pari al numero di quote attribuite al Contratto alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall'aveute diritto completa della documentazione dovuta.

L'importo così determinato viene diminuito in base ad un'eventuale penale determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza alla data di richiesta del riscatto, come indicato nella tabella qui di seguito:

<b>Anni interamente trascorsi dalla decorrenza</b>	<b>Penali di riscatto</b>
Meno di 1 anno	3,80%
1 anno	3,00 %
2 anni	2,20 %
3 anni	1,30 %
4 anni	0,50 %
5 anni ed oltre	nessuna penale

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

##### **RISCATTO PARZIALE**

Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto è data facoltà all'Investitore-Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il complessivo controvalore residuo delle quote del fondo interno, a seguito del riscatto parziale, risulti pari almeno al 50 % del premio unico versato.

La Società determina il valore di riscatto parziale con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore commissione di 20,00 euro.

Il Contratto, in caso di riscatto parziale, rimane in vigore per il capitale espresso in quote residuo; le prestazioni periodiche ricorrenti continuano ad essere corrisposte in misura comunque pari al 3,6%, su base annua, del premio unico versato (corrispondente all'1,8% su base semestrale), così come previsto all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora la richiesta di liquidazione per riscatto parziale pervenga nei sette giorni lavorativi precedenti alla data di ciascuna ricorrenza semestrale, l'operazione di liquidazione verrà effettuata due giorni lavorativi successivi alla data della ricorrenza semestrale.

Il capitale liquidato, a seguito di riscatto totale o parziale, sarà al netto dell'imposta sull'eventuale rendimento e dell'imposta di bollo dovuta sul Contratto.

#### **ART.12 - MODALITA' DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO**

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale;
- alla richiesta, da parte dell'Investitore-Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- esaurimento delle quote assegnate al Contratto del fondo interno CREDITRAS INCOME 360.

#### **ART.13 – DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

#### **ART.14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell'Intermediario, come previsto dall'Art.48 del Regolamento Ivass (già Isvap) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Ivass (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

#### **ART.15 - BENEFICIARI E SOGGETTO DESIGNATO PER LA PRESTAZIONE PERIODICA RICORRENTE**

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari - sia per la prestazione periodica ricorrente sia per il caso di decesso - al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente, da parte degli eredi dello stesso;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Investitore-Contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario, come previsto dall'Art.48 del Regolamento Ivass (già Isvap) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Ivass (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

#### **ART.16 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall'avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.

Si segnala che allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione.

Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'operazione:

#### PER I PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI PERIODICHE RICORRENTI

L'importo relativo alle prestazioni periodiche ricorrenti viene liquidato al soggetto a tal fine designato entro il trentesimo giorno successivo alla data prevista per la corresponsione delle stesse mediante accredito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo ovvero mediante invio di assegno per traenza all'indirizzo dello stesso, in base a quanto indicato dall'Investitore-Contraente.

È necessario che l'Investitore-Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale, qualora il soggetto designato sia persona fisica;
- ragione sociale e partita IVA, qualora il soggetto designato sia persona giuridica;
- coordinate bancarie complete dove accreditare l'importo, ovvero l'indirizzo dove recapitare l'assegno per traenza.

Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l'importo fino a che l'Investitore-Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l'assegno per traenza.

Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società.

#### PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO:

In caso di richiesta di riscatto – parziale o totale - la documentazione da fornire è la seguente:

- fotocopia di un valido documento di identità dei percipienti riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

#### PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

In caso di decesso dell'Assicurato la documentazione da fornire è la seguente:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto;
- qualora l'Assicurato coincida con l'Investitore-Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'avente diritto con firma autenticata;
- in alternativa verrà richiesto l'atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l'eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se l'Investitore-Contraente ha lasciato o meno testamento.
  - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
  - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc...)

Le spese per l'acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza.

#### **PRESCRIZIONE**

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **ART.17 - TASSE ED IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

#### **ART.18 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

#### **ART.19 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al presente Contratto stipulato con CreditRas Vita S.p.A. si applica la legge italiana.

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI\*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Vita S.p.A., da Società del Gruppo ALLIANZ e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (Art.4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Si precisa che, alcuni dati personali anche "sensibili" raccolti presso gli interessati o presso terzi potranno essere conservati presso la banca che opera in qualità di intermediario assicurativo e che li tratterà quale autonomo Titolare per le sole finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, del sito web della Compagnia, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di coupons, schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Il sito internet della Compagnia, la posta elettronica, nonché altre tecniche di comunicazione a distanza, potranno essere utilizzati anche per permettere, solo a chi ne ha il diritto, la consultazione della posizione assicurativa e per l'invio, da parte della Società, delle comunicazioni e/o della documentazione contrattualmente prevista.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo ALLIANZ o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

---

\* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: CREDITRAS VITA S.p.A. – Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - telefono 02 72.16.31.99 - fax 02 72.16.27.35 - e-mail [info@creditrasvita.it](mailto:info@creditrasvita.it) (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento).



codice modello: UCB181CA  
edizione: 01/2017



**CreditRas Vita S.p.A.** - Sede legale Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. +39 02 7216.4259  
Fax +39 02 7216.4032 - [creditrasvita@pec.allianz.it](mailto:creditrasvita@pec.allianz.it) - [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it) - Capitale sociale versato e sottoscritto € 112.200.000,00 - CF e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11432610159 - P. IVA 1931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/5/1996 - Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A..